



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

*Newsletter n. 3 – marzo 2017*

*Area legale*

## IN BREVE

### DIRITTO BANCARIO

- La revoca del fido e la risoluzione del mutuo da parte della banca sono illegittime se motivate da una difficoltà economica transitoria dell'impresa che non incide sulla capacità di pagamento del debito da parte dell'impresa e non vi sia una diminuzione del valore dei beni ipotecati a garanzia del credito,

*a cura dell'Avv. Vittorio Versace (vai all'articolo...)*

### DIRITTO SOCIETARIO

- L'obbligo dei soci di rimborso delle spese e degli oneri di funzionamento nelle società cooperativa a responsabilità limitata,

*a cura dell'Avv. Nicola Salvarani (vai all'articolo...)*

- Il compenso dell'amministratore non è privilegiato,

*a cura dell'Avv. Stefano Versace (vai all'articolo...)*

- La postergazione opera anche in caso di compensazione,

*a cura dell'Avv. Federica Ballerini (vai all'articolo...)*

### RESPONSABILITA' MEDICA

- Il medico di turno che non risponde al cercapersone non può essere licenziato,

*a cura dell'Avv. Lucia Campora (vai all'articolo...)*



A world-wide network of independent accounting firms and business advisers

Lo studio è partner del network HLB International, attraverso HLB Italy. HLB è un primario network di studi professionali indipendenti. HLB è presente in 130 Paesi in tutto il mondo, con partner internazionali che forniscono un'ampia gamma di servizi di consulenza e assistenza nell'area contabile, legale e tributaria e dell'audit in ogni tipo di settore di business.

#### LINK UTILI

[www.tricol.it](http://www.tricol.it)  
[www.europa.eu](http://www.europa.eu)  
[www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)  
[www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)  
[www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)  
[www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

#### CONTATTI E ULTERIORI INFORMAZIONI

Milano – Area Legale  
20123 – S. Vittore, 16  
Tel. 02.366.336.63  
Fax 02.366.336.53  
e-mail:  
[milano.legali@tricol.it](mailto:milano.legali@tricol.it)

Per ulteriori informazioni:  
Avv. Federica Ballerini  
[fballerini@tricol.it](mailto:fballerini@tricol.it)



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI    COMMERCIALISTI    CONSULENTI del LAVORO

**NEWSLETTER N. 3 - MARZO 2017**

**AREA LEGALE**

## **DIRITTO BANCARIO**

- **La revoca del fido e la risoluzione del mutuo da parte della banca sono illegittime se motivate da una difficoltà economica transitoria dell'impresa che non incide sulla capacità di pagamento del debito da parte dell'impresa e non vi sia una diminuzione del valore dei beni ipotecati a garanzia del credito.**

Secondo una recente pronuncia del Tribunale romano (Tribunale di Roma, sez. IX , ordinanza 2 dicembre 2016) la presenza di due procedure esecutive, il cui credito sia contestato, la dichiarazione dell'amministratore sulla situazione di difficoltà economica unita alla dichiarazione sulla previsione di miglioramento delle condizioni, il deposito di un'istanza di fallimento (poi rigettata) e il ritardo nell'esecuzione dei lavori finanziati dal mutuo, uniti alla persistenza del valore delle garanzie, non legittimano la risoluzione del mutuo o la revoca del fido per insolvenza. Il Tribunale quindi, accertata la sussistenza dei presupposti necessari alla concessione del rimedio ex art. 700 c.p.c., dichiara l'inefficacia delle comunicazioni di recesso dai contratti di apertura di credito su conto corrente e di risoluzione dei contratti di mutuo.

**Avv. Vittorio Versace – [vversace@tricol.it](mailto:vversace@tricol.it)**

***(torna all'indice...)***



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI    COMMERCIALISTI    CONSULENTI del LAVORO

**NEWSLETTER N. 3 - MARZO 2017**

**AREA LEGALE**

## **DIRITTO SOCIETARIO**

### **- L'obbligo dei soci di rimborso delle spese e degli oneri di funzionamento nelle società cooperativa a responsabilità limitata.**

La Corte di Cassazione civile con la sentenza n. 16622 del 8 Agosto 2016 interviene su un tema attuale, ovvero sulla legittimità delle clausole statutarie delle società cooperative a responsabilità limitata che prevedano l'obbligo dei soci di rimborsare alla società tutte le spese e gli oneri per il suo funzionamento. La Suprema Corte afferma la piena compatibilità di tale clausole con il tipo societario cooperativistico anche quando prevede il rimborso annuale - come dovere in capo ai soci -, di tutte le spese e gli oneri per il funzionamento, in modo che l'esercizio chiuda sempre senza utili né perdite. In tema, va ricordato che, nel campo della responsabilità del socio di società cooperativa a responsabilità limitata, devono ritenersi legittime tali clausole statutarie non implicando esse *“un'incidenza sulla tipologia societaria così da far assumere alla cooperativa la veste di società a responsabilità illimitata, in quanto detta clausola non impegna i soci per le obbligazioni sociali verso i terzi, ma regola solo i rapporti interni alla società ed è, inoltre, pienamente compatibile con la realizzazione dell'oggetto sociale, afferendo ad una prestazione accessoria — nella specie, pecuniaria - ad esso funzionale”*.

**Avv. Nicola Salvarani – [nsalvarani@tricol.it](mailto:nsalvarani@tricol.it)**

***(torna all'indice...)***



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI    COMMERCIALISTI    CONSULENTI del LAVORO

**NEWSLETTER N. 3 - MARZO 2017**

**AREA LEGALE**

## **DIRITTO SOCIETARIO**

### **- Il compenso dell'amministratore non è privilegiato.**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4406 depositata il 21 febbraio 2017, ha affermato che il credito costituito dal compenso dell'amministratore di società non è assistito dal privilegio generale di cui all'art. 2751-bis n. 2, c.c., atteso che egli non fornisce una prestazione d'opera intellettuale, né il contratto tipico che lo lega alla società è assimilabile al contratto d'opera.

Alla luce di un consolidato orientamento, la Cassazione esclude che il compenso dell'amministratore sia assistito dal privilegio generale, ex art. 2751-bis n. 2, c.c.: egli, infatti, non fornisce una prestazione d'opera intellettuale, né il contratto che lo lega alla società è assimilabile al contratto d'opera di cui agli artt. 2222 ss. c.c.

Detto ciò, giova infine ricordare la recente pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 20 gennaio 2017 n. 1545, già analizzata con la Newsletter n. 4 di febbraio 2017, che ha delineato con precisione il rapporto societario che lega l'amministratore alla società: *"L'amministratore unico o il consigliere d'amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso tra quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c."*

**Avv. Stefano Versace – [sversace@tricol.it](mailto:sversace@tricol.it)**

**[\(torna all'indice...\)](#)**



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI    COMMERCIALISTI    CONSULENTI del LAVORO

**NEWSLETTER N. 3 – MARZO 2017**

**AREA LEGALE**

## **DIRITTO SOCIETARIO**

### **- La postergazione opera anche in caso di compensazione.**

Il Tribunale di Roma, con la recente sentenza del 6 febbraio 2017, ha anzitutto ribadito l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'obbligo del socio di conferire in denaro il valore delle azioni sottoscritte in occasione di un aumento del capitale sociale è un debito pecuniario, che può essere estinto per compensazione con un credito pecuniario, liquido, certo ed esigibile, vantato dal medesimo socio nei confronti della società. Infatti, *“appare evidente che l'aumento di capitale sottoscritto attraverso l'estinzione per compensazione di un debito del socio non è contrario all'interesse della società o dei terzi, comportando, comunque, l'estinzione del debito della società nei confronti del socio e, in definitiva, un aumento della garanzia patrimoniale generica offerta dalla società ai creditori”*.

La sentenza in commento si è poi espressa circa il rapporto tra compensabilità del debito da aumento di capitale e principio di postergazione dei finanziamenti dei soci *ex art. 2467 c.c.*, nel senso che quest'ultimo rimane un limite insuperabile, con la conseguenza che l'inesigibilità del credito derivante da postergazione legale impedisce l'operatività della compensazione.

Ed invero, la norma sulla postergazione che - essendo posta a tutela dei creditori sociali, viene considerata inderogabile - opera sempre sulla disciplina della restituzione del finanziamento rispetto al pagamento degli altri creditori sociali: *“i finanziamenti conservano tale natura, con l'unico limite che la loro restituzione non deve avvenire in danno dei creditori non subordinati”*.

**Avv. Federica Ballerini – [fballerini@tricol.it](mailto:fballerini@tricol.it)**

**[\(torna all'indice...\)](#)**



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI    COMMERCIALISTI    CONSULENTI del LAVORO

**NEWSLETTER N. 3 – MARZO 2017**

**AREA LEGALE**

## **RESPONSABILITA' MEDICA**

### **- Il medico di turno che non risponde al cercapersone non può essere licenziato.**

La Corte di Cassazione (Sezione lavoro) si è da ultimo pronunciata (sentenza del 16.01.2017) su di un caso di licenziamento intimato ad un cardiologo per aver, a dire della struttura ospedaliera in cui lavorava, abbandonato il posto di lavoro durante il turno assegnatogli. Di fatto il medico durante il proprio turno notturno, contattato con il cercapersone, non aveva risposto alla chiamata dell'infermiere ma al mattino seguente aveva passato regolarmente le consegne al collega.

Già per i giudici di merito (Tribunale e Corte d'Appello di Milano), la condotta addebitata al cardiologo, di non avere risposto al cercapersone durante il turno, non poteva configurare il contestato abbandono del posto di lavoro ("*ma al più la sospensione del lavoro senza giustificato motivo*" sanzionabile con la sospensione) dovendosi intendere per detto abbandono "*il fatto del sanitario che abbandona la struttura recandosi all'esterno e diventando irreperibile nell'ambito del turno assegnato*". E questo, secondo i giudici di merito, non si era verificato nel caso di specie, perché il sanitario la mattina seguente aveva passato le consegne al medico del turno diurno e durante la notte non era stato neanche cercato presso il locale messo a disposizione dei medici di turno, ove in altra occasione era stato reperito.

In linea con i precedenti gradi di giudizio, la Corte di Cassazione (Sezione lavoro) rigetta il ricorso presentato dalla struttura medica precisando che è onere del datore di lavoro (su cui incombe "*dimostrare la fondatezza dell'addebito*") "*dimostrare che il medico non solo non aveva risposto al cercapersone e non era presente in reparto, ma che si era allontanato dalla struttura, così realizzando l'"abbandono" del posto di lavoro*". Abbandono che, precisa la Corte di Cassazione (richiamando una precedente sentenza n. 15441/2016 del 26.07.2016), "*secondo il suo significato letterale, individua il totale distacco dal bene da proteggere, totale distacco che non ricorre quando la persona sia fisicamente reperibile nel luogo ove la prestazione dev'essere svolta, così avvalorando indirettamente la nozione di "abbandono" del posto di lavoro adottata dalla Corte territoriale*".

**Avv. Lucia Campora – [lcampora@tricol.it](mailto:lcampora@tricol.it)**

**[\(torna all'indice...\)](#)**